

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3015-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 1993 (v. stampato Senato n. 689)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**COLOMBO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(**GORIA**)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(**BARUCCI**)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**GUARINO**)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**VITALONE**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 agosto 1993*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3015 con l'approvazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 689), che viene allegata.

ALLEGATO.

L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989, si pone come obiettivo quello di accrescere le condizioni favorevoli per una più stretta cooperazione economica tra l'Italia e l'Egitto e risponde all'esigenza di disporre di un quadro allargato di garanzie a livello governativo.

Sebbene impegnato in una revisione della linea della propria politica e nell'attuazione di un programma organico di risanamento economico, l'Egitto cerca di diversificare la propria economia e in tale quadro si accinge ad effettuare nuovi investimenti all'estero, che potrebbero interessare anche l'Italia.

Da parte nostra si confida che tale strumento favorisca i nostri operatori economici e aiuti a rilanciare il nostro *export* verso l'Egitto, da qualche tempo piuttosto stagnante.

L'Accordo recepisce pienamente la posizione italiana sui punti qualificanti. In particolare l'ampia definizione data agli investimenti (articolo 1) permette di ricomprendervi le diverse forme che tale attività economica può assumere, assicurando loro un efficace sistema di garanzie.

Oltre alla clausola della nazione più favorita introdotta all'articolo 3, con le consuete eccezioni imputabili alla nostra appartenenza alla Comunità economica europea, l'Accordo prevede disposizioni per l'indennizzo in caso di danni conseguenti ad eventi di emergenza (articolo 4) o di nazionalizzazione o espropriazione (articolo 5).

Il rimpatrio del capitale e del profitto è altresì garantito dalle disposizioni dell'articolo 6, che include anche il trasferimento degli emolumenti di lavoro. Infine è prevista un'organica procedura per la composizione delle controversie (articoli 9 e 10).

L'attuazione dell'Accordo non implica oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'eventualità di indennizzi per perdite subite in caso di guerra o di emergenze dovrebbe essere fronteggiata con provvedimenti generali di finanziamento per un'apposita copertura.

L'onere relativo ad eventuali espropri, ove questi rientrassero nella fattispecie prevista dall'Accordo, dovrebbe fare oggetto di un piano previsionale di finanziamento dell'ente espropriante.

Per i motivi suindicati, non si rende necessaria la redazione della relazione cnica di cui all'articolo 11-ter della legge agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.